

EQUITALIA SEMPLIFICA LA RATEIZZAZIONE

di Francesco Buetto

L'art. 36, c. 2-bis, del D.L. n. 248 del 31.12.2007, conv. in L. n. 31 del 28 febbraio 2008, ha attribuito ad Equitalia il potere di concedere la rateazione, aumentando da 48 a 72 rate mensili la possibilità massima di rateazione, facendo però venire meno la possibilità di concedere la sospensione della riscossione per 12 mesi.

Inoltre, non è più necessario che la richiesta di rateazione sia presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva, né è più obbligatoria la fideiussione per garantire gli importi superiori a 50 mila euro.

Con la direttiva dell'8 maggio 2013 Equitalia ha fornito nuove indicazioni. Analizziamo la nota, confrontandola con le vecchie indicazioni.

LA NORMA

L'art. 19, del D.P.R. n. 602/73 prevede che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, possa concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 77, del D.P.R. n. 602/73 solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza, nell'ipotesi di mancato pagamento di due rate consecutive. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.

Qualora il contribuente non provveda al pagamento di 2 rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. In questa ipotesi, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, e il carico non può più essere rateizzato.

LE VECCHIE REGOLE**Debiti di importo fino a € 5.000,00**

Per debiti di importo fino a € 5.000,00, è sufficiente la presentazione da parte del debitore di una richiesta motivata attestante la condizione di *“temporanea situazione di difficoltà finanziaria”*.

Soglia del debito	Numero Massimo di Rate
Fino a 2.000,00 euro	18 rate
Da 2.001,00 a 3.500,00 euro	24 rate
Da 3.501,00 a 5.000,00 euro	26 rate

Debiti di importo superiore a € 5.000,00

Per debiti di importo superiore a € 5.000,00, la *“situazione di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria”* va verificata in modo diverso a seconda della natura del soggetto interessato alla rateazione. A tal fine, i soggetti sono stati suddivisi in tre categorie.

Alla prima categoria sono riconducibili le persone fisiche *“non imprenditori”* e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, quali, ad esempio:

- il regime di contabilità semplificata per le imprese minori (art. 18, D.P.R. n. 600/73);
- il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (art. 13, L. n. 388/00);
- il regime fiscale per i c.d. *“contribuenti minimi”* (art. 1, c. 96-117, L. 244/07).

Nella seconda categoria sono compresi le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici e i consorzi con attività esterna.

Alla terza categoria appartengono gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi.

Categoria 1

Per tali soggetti, qualora il debito iscritto a ruolo sia di importo superiore a € 5.000,00, la condizione di “*temporanea situazione di difficoltà finanziaria*” è verificata prendendo in considerazione:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del debitore;
- l'entità del debito, calcolata considerando le somme iscritte a ruolo residue.

La metodologia in esame individua una serie di classi di ISEE dell'ampiezza di 5.000,00 euro. A ciascuna di tali classi corrisponde un importo, che esprime la soglia di debito (cosiddetta “*soglia di accesso*”) a partire dalla quale il contribuente non è considerato in condizione di assolvere l'obbligazione in unica soluzione. La “*soglia di accesso*” è via via più elevata, al crescere della classe di ISEE a cui appartiene il contribuente.

Pertanto, le situazioni che possono verificarsi sono le seguenti:

- se l'ammontare del debito è inferiore alla “*soglia di accesso*”, non sussiste la “*temporanea situazione di obiettiva difficoltà*”;
- se l'ammontare del debito è almeno pari alla “*soglia di accesso*”, sussiste la “*temporanea situazione di obiettiva difficoltà*” e la rateazione può essere concessa.

Il contribuente, escluso in base a questi parametri, può comunque sempre chiedere di essere ammesso alla rateazione, a condizione di portare a conoscenza dell'Agente della riscossione i particolari eventi che hanno determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall'ISEE. Tali eventi sono, ad esempio:

- la cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente;
- l'insorgenza, in capo ad un componente del nucleo familiare, di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;
- la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'ISEE del nucleo familiare del debitore;
- per gli imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati, l'incidenza sull'attività di impresa di crisi del mercato di riferimento improvvisi ed oggettivi, anche di carattere locale, oppure di eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.

In quest'ultimo caso, il numero massimo di rate concedibili (fermo restando il limite di 72 rate, con un importo minimo di 100 euro) è determinato dividendo il debito da rateizzare per l'importo della cosiddetta “*rata indicativa*” prestabilita per ciascuna classe di ISEE.

Sul sito *internet* di Equitalia è stato predisposto un calcolatore, che permette ai contribuenti di conoscere il numero di rate ottenibili dall'Agente della riscossione e il loro importo. Inserendo i dati necessari (entità del debito e situazione ISEE), si può sapere in tempo reale se la rateazione può essere o meno concessa e, in caso positivo, anche il numero massimo di rate ed il loro importo.

Categoria 2

Per tali soggetti, qualora il debito iscritto a ruolo sia di importo superiore a € 5.000,00, la condizione di “*temporanea situazione di difficoltà finanziaria*” è verificata prendendo in considerazione parametri diversi, che misurano la capacità del contribuente di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.

In particolare, il primo parametro da utilizzare è, in tal caso, l'indice di Liquidità.

Se il risultato di questo primo indice è inferiore a 1, si deve procedere ad una ulteriore verifica, consistente nel calcolo dell'indice Alfa.

In presenza di contingenze imprevedibili che incidono sulla vita aziendale, il contribuente, pur non raggiungendo i valori richiesti dai parametri per ottenere la rateazione, può documentare l'accaduto all'Agente della riscossione, relazionando sull'incidenza di tali contingenze sia riguardo alla liquidità, sia riguardo alla capacità di fare fronte agli impegni che si intendono assumere attraverso la presentazione dell'istanza di rateazione ed allegando idonea documentazione.

INDICE DI LIQUIDITÀ

INDICE DI LIQUIDITA'
$\frac{\text{Liquidità immediata} + \text{liquidità differita}}{\text{passività correnti}}$

Se il risultato è uguale o superiore a 1, l'impresa ha la capacità di far fronte con la propria liquidità agli impegni finanziari assunti a breve termine. Pertanto, non sussistendo la condizione di “*temporanea situazione di obiettiva difficoltà*”, la rateazione non è concessa.

Se il risultato è inferiore a 1, per completare la verifica della sussistenza della condizione di “*temporanea situazione di obiettiva difficoltà*”, si deve procedere al calcolo di un ulteriore parametro, costituito dall'indice Alfa.

INDICE ALFA

INDICE ALFA debito complessivo ----- x 100 valore della produzione rettificato

Se il valore è inferiore a 3, la situazione finanziaria dell'impresa non risponde al requisito della "*temporanea situazione di obiettiva difficoltà*" e la rateazione non può essere concessa.

Se il valore è pari o superiore a 3, la "*temporanea situazione di obiettiva difficoltà*" deve ritenersi sussistente in misura crescente al crescere dello stesso valore e, pertanto, la rateazione del debito è concessa.

Il numero massimo di rate concedibile viene graduato in proporzione al valore dell'indice Alfa.

In particolare, il numero massimo di rate concedibili è pari a:

- 12 rate : Alfa compreso tra 3 e 3,5;
- 18 rate : Alfa compreso tra 3,6 e 4;
- 36 rate : Alfa compreso tra 4,1 e 6;
- 48 rate : Alfa compreso tra 6,1 e 8;
- 60 rate : Alfa compreso tra 8,1 e 10;
- 72 rate : Alfa superiore 10.

Il numero massimo di rate così individuato dovrà comunque essere accordato, fermo restando il diritto del contribuente di richiedere la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

Categoria 3

Anche per tali soggetti, al pari delle società di capitali e soggetti assimilati, la condizione di "*situazione di temporanea obiettiva difficoltà finanziaria*" deve essere valutata in base ai parametri (indice di Liquidità ed indice Alfa).

Per questi soggetti, la determinazione di tali indici avviene secondo una modalità semplificata, in forma aggregata, ossia senza la specificazione delle singole voci che li compongono.

Per quanto riguarda, in particolare, l'indice Alfa, al denominatore è sufficiente indicare il totale valore dei ricavi e dei proventi.

Per le rateazioni di debiti di importo non superiore a € 25.000, i valori degli indici determinati in forma aggregata sono comunicati direttamente dal contribuente nell'istanza di rateazione.

Per le rateazioni di debiti di importo superiore a € 25.000, i valori relativi all'indice di Liquidità e all'indice Alfa determinati in forma aggregata devono essere comunicati da un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- avvocati, soggetti iscritti nella Sezione “A – Commercialisti” dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (dottori commercialisti e ragionieri commercialisti), a condizione che siano iscritti nel registro dei revisori contabili;
- studi professionali associati o società tra professionisti, a condizione che i soci o gli associati siano avvocati, soggetti iscritti nella Sezione “A – Commercialisti” dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e siano iscritti nel registro dei revisori contabili;
- revisori contabili;
- consulenti del lavoro.

LA DIRETTIVA DI EQUITALIA n.7 del 1° MARZO 2012

La direttiva n. 7 del 1.3.2012 ha innalzato il limite della rateizzazione, a semplice istanza, per gli importi a debito sotto la soglia di 20.000 €, le quali saranno accolte, senza la necessità per il contribuente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.

Viene, inoltre, elevato a 48 il numero massimo di rate concedibili, fermo restando, in ogni caso, che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 €, salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà.

In pratica, il nuovo piano rateale per le persone fisiche e società in genere, per gli importi fino a 20.000,00 € è il seguente:

Numero massimo rate	Soglia del debito
Max 18	Sino a 2.000,00 €
Max 24	Per importi da 2.001,00 € ad 3.500,00 €
Max 36	Per importi da 3.501,00 € a 5.000,00 €
Max 48	Per importi da 5.001,00 € a 20.000,00 €

Per gli importi sopra i 20.000,00 €, per le persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, la rateazione viene concessa in base alla classe Isee.

Per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria, per gli importi al di sotto della soglia dei 50.000€ non è più necessario corredare l'istanza con la comunicazione relativa alla determinazione dell'indice di Liquidità e dell'indice Alfa, sottoscritta da professionisti abilitati.

Inoltre, dal 1 marzo 2012, l'indice Alfa non va più considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili:

Indice Alfa	Numero massimo di rate
Da 0 a 2	18
Da 2,1 a 4	36
Da 4,1 a 6	48
Da 6,1 a 8	60
Da 8,1	72

LA DIRETTIVA DI EQUITÀ DELL'8 maggio 2013

La direttiva di Equitalia dell'8 maggio 2013 ha elevato a 50.000 euro la soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa a semplice istanza di parte.

Di conseguenza, le istanze di rateazione per importi fino a 50.000 euro saranno accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.

Resta fermo che la rateazione è prorogabile una sola volta fino a un massimo di 72 rate, se durante i pagamenti in corso si dimostra il peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima rateazione.

3 giugno 2013

Francesco Buetto